



Comune di Caino

Provincia di Brescia

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 91 del 02.12.2019

OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DELLE DOMANDE DI ACCESSO AGLI ATTI .

L'anno **duemiladiciannove**, addì **due** del mese di **dicembre** alle ore **15.05**, presso il Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO **CESARE SAMBRICI** la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
SAMBRICI CESARE	SINDACO	P
BENINI GIOVANNA	VICE SINDACO	P
GRAZ MARIACATERINA	ASSESSORE	P

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DELLE DOMANDE DI ACCESSO AGLI ATTI .

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, il sottoscritto responsabile del servizio:

Esprime PARERE FAVOREVOLE.

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo.

Caino, li 02.12.2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Daniela Zanardelli

OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DELLE DOMANDE DI ACCESSO AGLI ATTI .

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.);
- la Legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal D.Lgs. 97/2016);
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 numero 33 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come novellato dal D.Lgs. 97/2016;
- la Deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016 che reca; “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo 33/2013 raccomandando l'istituzione un registro delle richieste di accesso presentate all'Amministrazione, per tutte le tipologie di accesso (atti, civico e generalizzato);
- l'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

PREMESSO CHE:

- l'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del D.Lgs. 33/2013;
- nella sua prima versione, il decreto prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in “Amministrazione Trasparente” i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse “il diritto di chiunque di richiedere i medesimi”, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione;
- questo tipo di accesso civico, che l'ANAC ha definito “semplice”, oggi, dopo l'approvazione del D.Lgs. 97/2016, è normato dal comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. 33/2013;
- il comma 2 del medesimo articolo 5 disciplina una forma diversa di accesso civico che l'ANAC ha definito “generalizzato”;
- il comma 2 stabilisce che “chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” seppur “nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”;
- lo scopo dell'accesso generalizzato è quello “di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”;
- l'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso “documentale” di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990;
- la finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato; - infatti, è quella di porre “i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari”;
- dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”;
- inoltre, la Legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato; - mentre l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'ANAC nell'ambito del monitoraggio attivato sulle decisioni delle Amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle

richieste di accesso, “cd. registro degli accessi”, che le Amministrazioni “è auspicabile pubblichino sui propri siti”;

- il registro dovrebbe contenere l’elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione;
- il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in “Amministrazione Trasparente”, “altri contenuti – accesso civico”;

ATTESO CHE:

- con il presente provvedimento si attua quanto auspicato nella Deliberazione ANAC 1309/2016 in materia di accesso civico e generalizzato sopra richiamato:

1. istituendo il “Registro delle domande di accesso”;
2. dando atto che il registro è tenuto anche semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (es. Excel, word, ecc.);

RITENUTO di provvedere in merito;

ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 TUEL), dal Segretario Comunale;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di istituire il “Registro delle domande di accesso”;
3. di disporre la pubblicazione sul sito dell’Ente in “Amministrazione trasparente” e l’aggiornamento periodico secondo le indicazioni dell’ANAC.

Successivamente i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, deliberano di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, al fine di applicare gli indirizzi dell’ANAC.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to CESARE SAMBRICI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
. . . ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl.

IL MESSO COMUNALE
F.to FAUSTI LAURA

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02.12.2019 decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.
267.

Caino,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Caino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI